



CONFINDUSTRIA

Recepimento della
Direttiva in materia di
Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA)

Commissioni Ambiente
Senato della Repubblica

12 aprile 2017

Audizione Parlamentare

Audizione Parlamentare



CONFINDUSTRIA

Recepimento della
Direttiva in materia di
Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA)

Considerazioni di carattere generale

Illustre Presidente, Onorevoli Senatori,

Vi ringraziamo per l'invito a partecipare a questa audizione, che ci consente di condividere con Voi alcune considerazioni sullo schema di decreto legislativo per il recepimento della Direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

La VIA è un procedimento diretto a valutare l'impatto ambientale dei progetti di impianti, opere e infrastrutture e costituisce il presupposto per ottenere le autorizzazioni necessarie alla loro realizzazione ed esercizio.

Il tema interessa il settore energetico, dei trasporti, della logistica, nonché della manifattura di base.

Si tratta di ambiti di attività industriali per i quali il Paese si sta dando obiettivi strategici di medio lungo termine che richiederanno investimenti consistenti.

Il riferimento è soprattutto alla Strategia Energetica Nazionale, al Piano Nazionale Clima-Energia e alla Strategia Nazionale sullo Sviluppo Sostenibile.

Come sostenuto più volte dallo stesso Ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, questi provvedimenti indicheranno la strada per lo sviluppo industriale del Paese nei prossimi 20 o 30 anni e, quindi, devono essere attentamente valutati non solo sotto il profilo della sostenibilità ambientale, ma anche e soprattutto da quello della sostenibilità economica e sociale.

Solo in questo modo si potrà dare concretezza all'idea più compiuta di "sviluppo sostenibile", che integra in maniera sinergica le tre dimensioni essenziali alla prosperità delle democrazie avanzate, per l'appunto quella ambientale, quella economica e quella sociale.

La VIA avrà un ruolo centrale per assicurare il raggiungimento di tali obiettivi strategici per il Paese.

A titolo di esempio, per agevolare lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, occorre facilitare le operazioni di rinnovamento degli impianti esistenti, cd. *repowering* (per maggiori dettagli si rinvia ad un apposito allegato al presente documento di audizione), sburocratizzando i complessi *iter* autorizzatori che contribuiscono al ritardo strutturale del nostro Paese in questo ambito.

È opportuno prendere spunto da ciò che avviene in Paesi vicini al nostro per quanto riguarda la struttura e le potenzialità del sistema industriale, come la Germania: a fronte di 45,9 Gigawatt di capacità eolica installata, circa il 10% è legata proprio alle attività di *repowering* degli impianti esistenti, che risultano molto meno onerose per gli operatori in termini di complessità amministrativa.

Il potenziale teorico di *repowering* in Italia riguarda la potenza eolica che al 2020 sarà giunta a fine vita utile ai fini incentivanti ed è stimabile nella sostituzione di 2.083 *wind turbine generators* e nel raddoppio della capacità installata (1.625 MW). Ciò potrebbe comportare un aumento della generazione eolica italiana di circa 5,6 TWh al 2020 (+131% rispetto al 2015), che arriverebbe a contribuire per l'8,8% della totale energia elettrica dispacciata. Agli effetti positivi riguardo la lotta ai cambiamenti climatici, si affiancherebbero benefici sulla biodiversità e sul paesaggio, grazie ad una forte diminuzione dei generatori, stimabile per circa il - 26%.

Nella recente proposta di modifica della direttiva sulle fonti rinnovabili per il periodo post 2020, presentata all'interno del Pacchetto "*Clean Energy for All Europeans*", la Commissione europea invita gli Stati membri ad adottare quanto prima delle procedure accelerate per l'ottenimento dei permessi autorizzativi legati alle attività di *repowering*, alla luce del crescente contributo che tali attività dovranno fornire al raggiungimento dell'obiettivo vincolante europeo al 2030.

Le stesse esigenze valgono sul fronte dell'infrastrutturazione del Paese. L'Italia, rispetto agli altri Paesi europei, è afflitta da carenze infrastrutturali fisiche e funzionali a livello settoriale, territoriale e di sistema, che compromettono l'efficienza e la qualità dei servizi disponibili per cittadini e imprese.

In termini di dotazione infrastrutturale (ponderata sulla popolazione), le autostrade sono passate dal 96,1% della media UE-15 del 1990 al 68,7% del 2013, mentre le ferrovie dal 61,0% al 71,8%. Peraltro, divergenze di rilievo si osservano a livello territoriale, con il Mezzogiorno che mostra evidenti arretratezze.

Il World Economic Forum (WEF) nell'ultimo *Global Competitiveness Index* posiziona l'Italia al 25° posto per la dotazione infrastrutturale con riferimento alle telecomunicazioni, ai trasporti e alle utilities (al 12° posto tra i paesi UE), vicina a Finlandia, Belgio e Portogallo, ma dietro a molte altre economie avanzate, come i Paesi Bassi (3° posto nella classifica dei 138 paesi), la Francia (7°), la Germania (8°), il Regno Unito (9°) e la Spagna (12°).

Per colmare il gap che ci separa dalle altre economie avanzate un ruolo fondamentale sarà giocato anche dall'efficienza e dai tempi delle procedure autorizzative, prime tra tutte quelle di VIA.

Più in generale, l'importanza della procedura di VIA come strumento dal quale dipendono gli obiettivi strategici del Paese in materia energetica, ambientale e industriale è confermata dal fatto che ogni anno vengono avviate circa 180 procedure afferenti la VIA di competenza statale, a fronte di un importo di investimento complessivo pari a 35 miliardi di euro e, però, vengono rilasciati solo circa 30 pareri di compatibilità ambientale.

L'auspicio è che con la riforma della disciplina della VIA sia colta l'opportunità nel nostro Paese per attivare la leva dei futuri investimenti produttivi, pubblici e privati, essenziali anche per rilanciare la crescita economica e innalzare i livelli occupazionali.

Il presupposto da cui occorre partire, alla luce delle considerazioni di cui sopra, è che i provvedimenti di carattere autorizzativo non possono e non devono creare ostacoli al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

In altre parole, gli strumenti non devono contrastare, ma anzi devono agevolare, il raggiungimento degli obiettivi.

In questo senso, il fattore tempo è centrale. Come si evince dai dati forniti dalla stessa amministrazione, da un'analisi della durata media delle procedure di competenza statale, si riscontrano tempi medi per le procedure di VIA di circa 3 anni, mentre per la verifica di assoggettabilità a VIA sono necessari circa 11,4 mesi. Nonostante la normativa vigente preveda termini assai più ridotti (da un minimo di 150 a un massimo di 390 giorni), le attuali tempistiche minime per lo svolgimento di una VIA sono di circa 300 giorni fino ad un massimo di 6 anni, per la verifica di assoggettabilità a VIA, invece, si va da un minimo di 2 mesi fino ad un massimo di 2,6 anni.

Il valore complessivo degli investimenti in opere statali oggetto di procedimenti di valutazione ambientale ancora in corso dal 2012 ammontano a circa 21 miliardi di euro.

Si tratta di dati preoccupanti se si considera che gli investimenti pubblici e privati, compresi quelli riguardanti la de-carbonizzazione e la transizione verso l'economia circolare, dovranno relazionarsi con la VIA nei prossimi anni.

Come già sottolineato in occasione dell'audizione di Confindustria sui profili ambientali della Strategia Energetica Nazionale (SEN), una riforma efficace della VIA è un tassello essenziale di un processo più ampio che deve interessare tutti i dicasteri coinvolti e puntare ad una maggiore coerenza e organicità degli istituti procedimentali e autorizzativi nel nostro Paese.

Entrando più nel merito della riforma della disciplina in materia di VIA, Confindustria ha seguito fin dall'inizio la fase istruttoria dello schema di decreto legislativo per il recepimento della nuova direttiva, fornendo contributi e osservazioni diretti ad assicurare un'elevata qualità delle valutazioni ambientali e allo stesso tempo la certezza dei tempi di risposta degli uffici pubblici e l'eliminazione di oneri e orpelli previsti dalla legislazione italiana e non richiesti dalla normativa europea, idonei come tali a svantaggiare unicamente le imprese che investono in Italia rispetto al resto d'Europa.

Le versioni iniziali del testo rappresentavano un significativo passo avanti per il Paese. Si prevedeva infatti una revisione organica della disciplina in materia, mediante l'utilizzo di una tecnica legislativa chiara, lineare e non ridondante. Le modifiche proposte ben si inserivano nel percorso di semplificazione, che rappresenta una costante dell'attività legislativa del Governo.

In particolare, lo schema di decreto iniziale affrontava efficacemente il tema della certezza dei tempi dei procedimenti per l'adozione della VIA. Inoltre, esso ben conciliava la necessità di attenersi alle prescrizioni della normativa europea con la finalità di non rendere ancor più gravoso, sia per le pubbliche amministrazioni che per i proponenti, i meccanismi procedurali.

Confindustria, quindi, aveva valutato sin dall'inizio positivamente l'impostazione complessiva dello schema di decreto e l'auspicio era che tale impostazione non venisse depotenziata nel corso dell'*iter*.

Di questa impostazione, il provvedimento all'esame della Commissione conferma la scelta di ricomporre un quadro normativo abbastanza frammentato. Frammentazione dovuta essenzialmente alla stratificazione di norme, statali e regionali, che in maniera disomogenea sono state emanate per integrare e modificare negli anni disposizioni già in vigore. Si tratta di una scelta senz'altro condivisibile.

L'articolato contiene anche misure dirette a rendere più efficiente il lavoro dell'amministrazione centrale nei procedimenti inerenti la VIA, attraverso il rafforzamento degli uffici e degli organi

preposti alle valutazioni ambientali. Anche questa è una opzione condivisibile e che andrebbe confermata.

Purtroppo, però, rispetto alle prime ipotesi di lavoro, quella approvata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri dello scorso 10 marzo e trasmessa al Parlamento per i pareri di competenza risulta depotenziata sotto molteplici punti di vista.

Anzitutto, occorre constatare che nel nostro Paese ogni tentativo sano di riforma è costretto a scontrarsi con interessi e resistenze difficilmente comprensibili per chi fa impresa.

Il riferimento è, in primo luogo, al fatto che nelle prime versioni del testo la VIA era stata ricondotta anche formalmente alla sua natura di atto amministrativo e, pertanto, adottato dagli Uffici dell'autorità competente. Infatti, la VIA non è un atto libero nel fine, ma un processo funzionale alla verifica degli impatti ambientali di determinati progetti pubblici e privati. Inoltre, tale impostazione nei fatti si traduceva in un'importante semplificazione procedimentale, poiché eliminava l'ulteriore fase d'esame dell'istanza da parte degli Uffici di stretta collaborazione dei Ministri competenti.

Questo impianto è stato immotivatamente rovesciato a seguito dell'esame del Consiglio dei Ministri: la VIA tornerebbe ad essere un atto della politica poiché si continua a prevedere che la sua adozione avvenga da parte del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei beni culturali.

Al riguardo, si osserva che nel nostro ordinamento vige una fondamentale regola in base alla quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti; mentre ai dirigenti, quindi alla struttura amministrativa, spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi (come la VIA), compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati (articolo 4, d.lgs. n. 165 del 2001).

Ebbene non si vede il perché la disciplina della VIA debba derogare a questa norma di civiltà giuridica. L'unico effetto del mantenimento di tale deroga sembra essere quello di mantenere

posizioni di controllo da parte della politica su un atto che invece deve essere ricondotto esclusivamente all'attività amministrativa.

Peraltro, non si comprende quali potrebbero essere le valutazioni politiche attinenti l'impatto ambientale di un determinato progetto dopo l'istruttoria tecnico-scientifica del procedimento di VIA.

Confindustria pertanto ribadisce in questa sede la necessità di ricondurre la VIA alla sua natura di atto esclusivamente amministrativo, la cui adozione deve spettare agli Uffici competenti, fermo restando il potere di indirizzo politico che sugli stessi possono esercitare gli organi di vertice dei Ministeri.

In tal senso, si è mosso anche il Consiglio di Stato che, in una recente sentenza, ha sollevato perplessità sulla natura di atto di indirizzo politico-amministrativo della VIA, ponendo l'accento sui profili di discrezionalità amministrativa che la caratterizzano e la assoggettano al sindacato giurisdizionale (Consiglio di Stato, sentenza n. 1392 del 2017).

Le stesse considerazioni valgono anche per quanto riguarda la deroga agli istituti per l'efficienza e la semplificazione dell'attività amministrativa previsti dalla recente riforma Madia (v. legge n. 124 del 2015, d.lgs n. 127 del 2016). Il riferimento è, in particolare, alla deroga all'istituto del silenzio-assenso per l'acquisizione del concerto del Ministero dei beni culturali, sia nell'ambito del procedimento per il rilascio della VIA ordinaria (art. 17-*bis* della legge n. 241/1990), sia nell'ambito della conferenza di servizi indetta per l'adozione del provvedimento unico in materia ambientale, la *cd.* "Super VIA" (art. 14-*ter*, comma 7 della legge n. 241 del 1990). Infatti, viene previsto un meccanismo per il superamento dell'inerzia del Ministro dei beni culturali, che comporta la rimessione della questione al Consiglio dei Ministri. Tale deroga finisce per complicare e rallentare il procedimento, introducendo incertezze in ordine ai tempi di rilascio del provvedimento. Infatti, la deliberazione del Consiglio dei Ministri non è soggetta a – e di per sé mal si concilia con – un termine prestabilito, né vengono fornite indicazioni in ordine a una particolare riunione durante la quale assumerla, in analogia con quanto previsto dalla nuova disciplina della conferenza di servizi.

Inoltre, tale impianto appare ridondante rispetto alla tutela degli interessi pubblici sottesi, senza che se ne ravvisino, sul piano giuridico, ragioni di necessità.

In primo luogo, infatti, l'esigenza di un concerto esplicito per l'acquisizione delle valutazioni paesaggistiche non può derivare dalla natura espressa del provvedimento di VIA richiesta dalla Direttiva europea. La forma espressa, infatti, è imposta all'atto adottato al termine del procedimento di VIA, che assorbe le valutazioni di una serie di fattori, tra i quali rientrano anche quelli paesaggistici. L'esame di questi ultimi, pertanto, costituisce una fase endoprocedimentale imprescindibile e trova riscontro nell'atto finale di VIA, ma non obbligatoriamente deve tradursi in forma espressa.

In secondo luogo, si fa fatica a comprendere come le amministrazioni, specialmente quelle preposte alla tutela degli interessi sensibili, che quindi dovrebbero fare di tutto per assicurare di pronunciarsi sempre nei procedimenti di loro competenza vista l'importanza degli interessi affidati alla loro cura, si sottraggano a questa fondamentale regola per la collettività. Peraltro, nel merito dell'intervento del Ministro dei beni culturali, non è chiara la ragione per la quale nell'ambito della VIA le valutazioni endo-procedimentali di natura paesaggistica non possano acquisirsi per silenzio-assenso, mentre invece ciò accade nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (art. 146 del D.Lgs n. 42 del 2004), dove peraltro esse sono più rigorose.

Vorremmo un Paese in cui il diritto all'inerzia degli Uffici pubblici non trovi più protezione.

In terzo luogo, anche qualora si volesse mantenere la VIA come atto della politica, non potrebbe escludersi l'operatività del silenzio-assenso. Infatti, tale norma, trovando applicazione addirittura nei confronti dei provvedimenti normativi, deve considerarsi estesa alla generale categoria degli atti politici, cui gli stessi appartengono. Peraltro, tra le posizioni da acquisire per silenzio la riforma Madia prevede espressamente i concerti e, pertanto, è applicabile anche alla fattispecie descritta dallo schema di decreto in ordine alla posizione del Ministro dei beni culturali (v. parere reso dal Consiglio di Stato, Comm. spec., 13 luglio 2016, n. 1640).

Sulla base di tali considerazioni, Confindustria evidenzia la necessità di rivedere le modalità di acquisizione del concerto del Ministero dei beni culturali, consentendo l'operatività del silenzio-assenso, sia nell'ambito del procedimento ordinario, che nell'ambito della conferenza di servizi per la Super VIA.

Lo schema di decreto ridefinisce i tempi del procedimento per il rilascio della VIA, scandendo la durata delle fasi endo-procedimentali e attribuendo alla stessa il carattere della perentorietà.

Quanto alla durata, Confindustria ritiene che i termini previsti per alcune fasi del procedimento non siano proporzionati rispetto alle specifiche attività rimesse all'amministrazione e al privato, con il rischio di rendere la tempistica procedurale inadeguata e di comprometterne la ragionevolezza che la Direttiva europea richiede.

A mero titolo esemplificativo, appare eccessivo il termine di 300 giorni per la conclusione della conferenza di servizi indetta nell'ambito dei procedimenti di competenza regionale, che risulterebbe raddoppiato rispetto a quanto prevede la legislazione vigente (articolo 14, comma 4, legge n. 241 del 1990 in combinato disposto con l'articolo 26, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006).

Di contro, appare esiguo il termine di 30 giorni assegnato al privato per presentare la documentazione integrativa, la cui inosservanza viene peraltro "sanzionata" con la previsione dell'obbligo dell'autorità competente di disporre l'archiviazione dell'istanza.

Si ritiene necessario intervenire su questo aspetto per rimediare e, ove opportuno, riequilibrare la tempistica dettata dallo schema in modo da contemperare le esigenze di celerità dell'azione amministrativa con quelle del privato alla presentazione della documentazione integrativa e, di conseguenza, al rilascio del provvedimento. In questo senso, occorrono accorgimenti che evitino di addossare sul privato le conseguenze dei ritardi allo stesso non imputabili o rispetto ai quali egli non può porre rimedio. Si pensi, ad esempio, alla complessità di alcuni documenti da produrre in via integrativa, che richiedono tempi lunghi di lavorazione da parte dei professionisti, o alla necessità di attivare procedure interne propedeutiche all'affidamento dell'incarico a un professionista esterno. Si tratta di fattori che occupano una parte rilevante del termine di integrazione documentale, ma che prescindono del tutto da atteggiamenti dilatori, che peraltro il privato non ha interesse a realizzare, ostacolando nei fatti l'adempimento nei termini.

Pertanto, si propone di prevedere che il privato possa presentare una richiesta circostanziata di sospensione o proroga del termine per l'integrazione documentale, al fine di impedire l'archiviazione del procedimento e, al contempo, prevenire il rischio di doverne avviare uno nuovo, con conseguente duplicazione di oneri per il richiedente e attività per la stessa amministrazione.

Lo schema di decreto poi riduce da 5 anni a 3 anni l'efficacia della VIA e introduce la possibilità per l'autorità competente di stabilire una durata più lunga qualora ciò sia opportuno alla luce dei

tempi previsti per la realizzazione del progetto, dell'acquisizione degli altri provvedimenti amministrativi necessari, nonché dell'eventuale proposta del privato.

Confindustria apprezza molto la possibilità di adeguare la durata dell'efficacia della VIA alle caratteristiche endogene ed esogene dei progetti. Ad oggi, infatti, può accadere che gran parte della "vita utile" del titolo venga erosa dai successivi procedimenti amministrativi per il rilascio delle ulteriori autorizzazioni necessarie, con conseguente contrazione dell'efficacia da "destinare" alla realizzazione del progetto.

La nuova impostazione, invece, prevedendo la valutazione dei fattori che indirettamente influiscono sulla durata della VIA, consente di calibrarla adeguatamente e di superare i rischi appena richiamati, legati alla disciplina vigente.

Al contempo, Confindustria ritiene opportuno allineare l'efficacia minima della VIA all'attuale durata quinquennale, in modo da rendere effettiva la portata innovativa del citato meccanismo e, quindi, la *cd.* flessibilizzazione della VIA.

In conclusione la VIA deve essere uno strumento che consente di tutelare l'ambiente ma allo stesso tempo di realizzare in modo stabile e duraturo gli investimenti per traguardare gli obiettivi strategici del Paese.

E' con questo spirito e con l'obiettivo di potenziare l'impianto dello schema di d.lgs. in commento che di seguito mettiamo a Vostra disposizione alcune proposte e osservazioni di dettaglio riguardanti le disposizioni in esso contenute.

Considerazioni di dettaglio

Il presente documento contiene alcune osservazioni puntuali dell'industria italiana allo Schema di decreto legislativo per il recepimento della Direttiva 2014/52/UE in materia di VIA, approvato in via preliminare da parte del Governo in data 10 marzo 2017. Le osservazioni sono esposte seguendo l'ordine dell'articolato.

Articolo 2 - (Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L'articolo 2 dello schema di decreto modifica alcune definizioni di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 152 del 2006 (cd. TUA), su cui si osserva quanto segue.

Con riguardo alla definizione di valutazione d'incidenza aggiunta all'articolo 5, comma 1, lettera b-ter) del TUA dall'articolo 2 dello schema di decreto, si ritiene necessario eliminare il riferimento ai siti proposti dalle Regioni ma non ancora definitivamente approvati, coerentemente con quanto previsto dalla direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, che richiede la valutazione di incidenza per le aree individuate dalla Commissione europea al termine di una procedura che, in base alla normativa nazionale, prevede la formulazione di una prima serie di proposte da parte delle Regioni e la comunicazione delle stesse alla Commissione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Infatti, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 della direttiva 21 maggio 1992, 1992/43/CEE “Non appena un sito è iscritto nell'elenco di cui al paragrafo 2, terzo comma [elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria], esso è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4” (ossia la valutazione di incidenza ambientale).

La lista definitiva può differire dalla lista inizialmente proposta e pertanto l'obbligo non può discendere da una mera proposta. Anche il dpr n. 357 del 1997, nel definire l'ambito di applicazione della valutazione, nell'articolo 5, comma 3, fa riferimento a interventi “che possono avere incidenze significative sul sito stesso“, prevedendo, solo al ricorrere di tale circostanza, l'obbligo di effettuare uno studio “*volto ad individuare e valutare [...] i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione*”.

Occorre quindi richiamare l'obbligo di valutazione di incidenza in caso di interessamento dei siti della rete Natura 2000 (che rappresentano una realtà significativa coprendo il 19% del territorio nazionale terrestre), nel rispetto del divieto di *goldplating*.

Si propone, quindi, all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), di eliminare le parole: **“o su un'area geografica proposta come sito”**.

Con riferimento alla definizione di “progetto”, non si ritiene condivisibile espletare indagini geologiche e geognostiche previste dall'articolo 23 del codice degli appalti in fase di fattibilità, in ragione della loro onerosità tecnica ed economica inappropriata per la fase di valutazione ambientale e riferibile piuttosto alla fase esecutiva del progetto. Si propone quindi di modificare l'articolo 2, comma 1, lettera b), dello schema che modifica la definizione di progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), del TUA come segue:

*“g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini dei procedimenti di VIA gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, **fatte salve le indagini geologiche e geognostiche che sono sostituite da studi sulla compatibilità geologica, geomorfologica e geognostica dell'opera, o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di cui all'articolo 20”**;*

Nella definizione di “autorizzazione” occorre chiarire che il provvedimento abilita sia a realizzare che ad esercitare il progetto. Si propone, quindi, di modificare l'art. 2, comma 1, lettera o-quinquies) come segue:

*“o-quinquies) autorizzazione: il provvedimento che abilita il proponente a realizzare **ed esercitare** il progetto;”*

Articolo 3 - (Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Con riferimento all'ambito di applicazione della procedura di *screening* e alle categorie progettuali ad essa sottoposte, segnaliamo una criticità: l'assoggettamento a tale procedura di interventi relativi a gasdotti inferiori alla soglia dimensionale prevista sia dal D.M. Ministero

dell'Ambiente n. 52 del 30.03.2015 sia dagli allegati del TUA (si veda punto 8, lett. t) del vigente Allegato IV alla Parte Seconda), ritenendo che tali interventi costituiscano modifiche o estensioni afferenti a gasdotti esistenti e di lunghezza superiore alle soglie sopra citate.

In conseguenza di tale posizione è stato necessario sottoporre a *screening* anche interventi di ammodernamento della rete di pochi km (in alcuni casi di pochi metri), la cui realizzazione si è resa necessaria anche a causa di precipue esigenze manutentive.

Le modifiche e le estensioni a gasdotti esistenti sarebbero da sottoporre a *screening* solo qualora la modifica e l'estensione di per sé sola superi le soglie di cui sopra.

In Italia la produzione di elettricità da fonte eolica ha un ruolo significativo nel mix energetico nazionale.

Occorre, ma tuttavia segnalare che i migliori siti eolici sono spesso occupati da aerogeneratori ormai obsoleti. Di conseguenza, in luogo della realizzazione di un impianto "green field", acquista sempre più rilevanza il rinnovamento del parco eolico, inteso come ricostruzione e sostituzione delle vecchie turbine con quelle di nuova generazione. Il rinnovamento si rivela un'opportunità sia per l'impiego di nuove tecnologie più efficienti in grado di valorizzare al meglio la risorsa vento, sia per aumentare la capacità di generazione senza impegnare ulteriore suolo.

La principale tipologia di rinnovamento è la cosiddetta "integrale ricostruzione" che comporta:

- i) interventi di rinnovamento radicale dell'intero parco eolico attraverso la sostituzione sia delle turbine preesistenti con altre di ultima generazione e di dimensioni maggiori, sia delle macchine elettriche (e sistemi);
- ii) la diminuzione del numero di aerogeneratori con sensibile aumento dell'energia prodotta, limitato riutilizzo delle strutture esistenti e livelli di investimento comparabili a quelli di un impianto "green field".

Un'iniziativa di rinnovamento eolico, rispetto ad un'installazione "green field", presenta il pregio di utilizzare suolo già dedicato alla produzione di energia da fonte eolica. Questo implica che, senza sottrarre ulteriore spazio al territorio e in completa aderenza con le politiche comunitarie indirizzate a conseguire l'obiettivo di "consumo zero di suolo" entro il 2050, è possibile incrementare la produzione di energia rinnovabile. L'innovazione e l'utilizzo delle "migliori tecnologie" ad oggi disponibili permette infatti di aumentare, talvolta fino a quasi triplicare, le

prestazioni dei parchi esistenti in termini di elettricità prodotta. Tra l'altro il rinnovamento presenta un vantaggio che potremmo definire unico nel suo genere: consente di raggiungere il più alto rapporto tra energia prodotta e superficie occupata, combinando al meglio l'uso del suolo con l'aggiornamento tecnologico degli aerogeneratori.

Tuttavia, oggi, gli interventi di integrale ricostruzione, pur comportando vantaggi ambientali significativi, seguono lo stesso procedimento autorizzativo di un impianto "green field" anche per la mancata attuazione dell'articolo 4, comma 6 del decreto legislativo del 23 marzo 2011, n. 28 che dispone "tempistica accelerata e adempimenti semplificati per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili".

Durante gli ultimi 15 anni, le Regioni dove sono maggiormente presenti gli impianti eolici hanno introdotto nuovi vincoli estremamente severi (aree non idonee, ZPS, SIC, IBA, vincoli paesaggistici, ecc.) che, nella maggior parte dei casi, impediscono gli interventi di integrale ricostruzione degli impianti oggi in esercizio. Tali nuovi vincoli, estremamente severi, limitano fortemente la fattibilità degli interventi così da impedire e conseguentemente il possibile incremento di energia che il sito può ancora fornire. In queste condizioni, la sostenibilità economica del progetto viene seriamente compromessa. Accanto a questo ostacolo specifico ne esiste uno di carattere più generale e che riguarda la "discrezionalità" di applicazione di alcuni indirizzi emanati spesso a livello locale (ad es. dalle sovrintendenze locali), non sempre o non necessariamente legati a criteri di carattere oggettivo, che però possono da soli compromettere la realizzazione di un progetto.

Per poter realizzare le integrali ricostruzioni occorrerebbe oggi prevedere, a livello nazionale, un percorso autorizzativo specifico e semplificato che aiuti a superare anche i vincoli sopravvenuti, considerando le opportunità offerte dal miglioramento dell'efficienza del parco eolico e dal riutilizzo di siti già insediati da impianti eolici: siti che potrebbero essere qualificati come "aree a maggiore vocazione eolica". In tal senso, ad esempio, l'eventuale procedura di verifica di assoggettabilità dovrebbe prendere a riferimento lo stato di fatto esistente (ad es. la presenza dell'impianto) e prevedere che il precedente impianto non debba essere assoggettato a nuova valutazione ambientale, anche qualora in passato non lo sia stato.

Inoltre, considerato che gli interventi di rifacimento integrale ricostruzione comportano vantaggi per il territorio, per le Comunità e per l'ambiente, si suggeriscono alcuni criteri che possono ridurre l'incidenza ambientale e che possono essere utilizzati per definire un percorso semplificato e accelerato del processo autorizzativo. In tal senso, gli interventi di integrale ricostruzione di impianti eolici sono da considerarsi automaticamente migliorativi sotto il profilo ambientale, quindi non soggetti né a Verifica di Assoggettabilità a VIA, né ad autorizzazione paesaggistica, se:

- a) sono a parità di suolo occupato;
- b) riutilizzano una parte delle infrastrutture ed opere esistenti (stazione elettriche, cabine, elettrodotti, viabilità di accesso);
- c) consentono di dimezzare il numero degli aerogeneratori, anche a fronte di un incremento del loro diametro (vedi criterio proposto al riguardo).

In questi casi, dovrebbe essere sufficiente la dimostrazione che il progetto nel suo complesso non determini un aggravio paesaggistico/ambientale. E' inoltre necessario superare la frammentazione normativa e la conseguente complessità e discrezionalità delle procedure autorizzative che rendono queste tipologie di intervento di difficile attuazione. In tal senso si ritiene positiva la modifica che il Ministero dell'ambiente intende apportare al Codice dell'ambiente secondo la quale gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica vengono inseriti nell'Allegato II tra i progetti di competenza statale. Sarebbe tuttavia utile prevedere in tale ambito anche una specifica categoria "rifacimento/repowering" e relativa definizione.

Peraltro, la sede in cui poter declinare queste proposte riguardanti il repowering in relazione alla disciplina VIA potrebbe essere rappresentato dall'istituto del cd. prescreening di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso comma 9, dove si prevedono apposite liste di controllo per effettuare una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. Una lista apposita dovrebbe essere dedicata appunto al repowering.

Tuttavia, per evitare dubbi interpretativi, si suggerisce di modificare l'articolo 3, comma 1, capoverso comma 9, al fine di chiarire che l'esito del prescreening può essere quello di indicare che occorre effettuare la VIA oppure la verifica di assoggettabilità a VIA oppure nessuna delle due procedure. La norma quindi andrebbe modificata come segue:

*“Per le modifiche o le estensioni dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare. L’autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni, di natura non vincolante, indicando se il progetto rientra **o meno** nelle categorie di cui ai commi 6 o 7”*

Articolo 8 - (Sostituzione dell’articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L’articolo 8 dello schema di decreto sostituisce l’articolo 19 del TUA e stabilisce le modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

Si ritiene che non sia ragionevole prevedere che i termini per le integrazioni richieste dall’autorità competente non siano prorogabili dal momento che in casi eccezionali, relativi alla natura, complessità, ubicazione e/o dimensioni del progetto, essi potrebbero essere difficilmente rispettabili con conseguenze di archiviazione dell’istanza. La non ragionevolezza della previsione discende da un duplice ordine di ragioni:

- la durata del procedimento è nella disponibilità e nell’interesse del proponente e i termini perentori per la conclusione del medesimo (in capo all’autorità competente) sono posti al netto di eventuali tempistiche necessarie per formulare le integrazioni;
- la necessità di avviare un nuovo iter procedimentale determinerebbe un ingiustificato aggravio del procedimento.

Pertanto, l’art. 8, comma 1, capoverso 5, primo e secondo periodo, dovrebbe essere modificato come segue:

“L’autorità competente può, per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e non oltre i successivi ~~sessanta giorni quarantacinque giorni non prorogabili~~. I termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. Il termine di sessanta giorni può essere prorogato una sola volta e per la durata massima di sessanta giorni, in ragione della

complessità della documentazione da presentare. A tal fine il proponente, prima della scadenza del suddetto termine, trasmette in via telematica all'autorità competente l'istanza di proroga contenente l'indicazione delle motivazioni della richiesta. I termini del procedimento si intendono sospesi dalla data del provvedimento che accorda la proroga e fino alla presentazione della documentazione integrativa.”.

La stessa modifica deve essere apportata a tutte le disposizioni dello schema di decreto che disciplinano la richiesta di integrazioni documentali, che di seguito per chiarezza si indicano espressamente:

- **articolo 12, comma 1, capoverso 3, secondo periodo;**
- **articolo 13, comma 1, capoverso 5, primo periodo;**
- **articolo 16, comma 1, capoversi 5 e 6.**

Articolo 11 - (Sostituzione dell'articolo 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L'articolo 11 dello schema di decreto sostituisce l'articolo 22 del TUA sullo Studio di Impatto Ambientale (“SIA”). Nell'ottica di evitare fenomeni di *gold plating*, pare preferibile che i contenuti del SIA siano formulati in linea con quanto previsto dalla Direttiva, senza prevedere contenuti aggiuntivi (es. senza la necessità di considerare l'opzione zero).

Inoltre, per garantire la completezza e la qualità del SIA e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, è sufficiente che la documentazione venga elaborata da esperti competenti ai sensi dell'articolo 5, par. 3, della Direttiva.

Pertanto, si suggerisce di modificare l'articolo 11, commi 3 e 5, come segue:

[...]

3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:

- a)
- b)
- c) *una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali;*

d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, ~~compresa l'alternativa zero~~, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;

~~e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali effetti negativi significativi sull'ambiente derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;~~

[...]

5. Per garantire la completezza e la qualità dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente:

a) ...

b) ...

~~c) cura che l'esattezza della documentazione sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali ovvero da esperti che sottoscrivono lo studio di impatto ambientale~~ garantisce che la documentazione venga elaborata da esperti competenti.

[...]

Articolo 12 - (Sostituzione dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

E' necessario integrare l'attuale previsione, che limita in ipotesi le informazioni e documentazione da pubblicare in caso di segreto industriale, alle esigenze e tutele di sicurezza nazionale.

Si propone, quindi, di inserire all'articolo 12, comma 1, capoverso 4, dopo le parole "segreto industriale" inserire le seguenti: "o sensibili ai fini della tutela della sicurezza nazionale".

Articolo 14 - (Sostituzione dell'articolo 25 e abrogazione dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L'articolo 14 dello schema di decreto prevede che il provvedimento di VIA sia adottato dal Ministro dell'ambiente, previa acquisizione del concerto del Ministro dei beni e delle attività culturali configurando la VIA come atto della politica.

Come anticipato nelle considerazioni di carattere generale, si ritiene opportuno ricondurre la VIA alla sua natura di atto esclusivamente amministrativo, la cui adozione deve spettare agli Uffici competenti, fermo restando il potere di indirizzo politico che sugli stessi possono essere esercitare gli organi di vertice dei Ministeri.

Pertanto, l'articolo 14, comma 1, capoverso 2, quarto periodo, si dovrebbe sostituire con seguente:

“Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede entro il termine di sessanta giorni all'adozione del provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo da rendere entro trenta giorni dalla richiesta”.

Analoghe considerazioni valgono anche per quanto riguarda la deroga che lo schema di decreto fa all'istituto, previsto dalla recente riforma Madia, del silenzio-assenso per l'acquisizione del concerto del Ministero dei beni culturali nell'ambito del procedimento per il rilascio della VIA (art. 17-bis della legge n. 241 del 1990).

Pertanto, l'articolo 14, comma 1, capoverso 2, ultimo periodo dovrebbe essere sostituito dal seguente:

“In caso di inutile decorso del termine per l'espressione del concerto da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, si applica l'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

Le modifiche di conseguenza andrebbero apportate all'articolo 16, comma 1, capoverso 8, quinto periodo e capoverso 6, in tema di provvedimento unico ambientale (cd. SuperVIA). In particolare occorre tali previsioni andrebbero modificati come segue.

L'articolo 16, comma 1, capoverso 8, quinto periodo, si dovrebbe modificare come segue:

“La decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo, ai sensi dell'articolo 25.”.

L'articolo 16, comma 1, capoverso 6, dovrebbe essere sostituito dal seguente:

“I termini previsti dall’articolo 25, comma 2, quarto periodo, sono ridotti della metà.”

Tornando all’articolo 14 dello schema di decreto, pare opportuno prevedere che l’autorità competente valuti la documentazione acquisita tenendo debitamente conto anche delle controdeduzioni del proponente, che è preferibile citare espressamente, e che prima del rilascio della VIA, l’autorità competente renda note le condizioni e misure prescritte in modo che il proponente possa trasmettere le proprie osservazioni.

Pertanto, si suggerisce di modificare l’art. 14, comma 1, come segue:

1. L’autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni, delle controdeduzioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l’autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo.”

Si ritiene inoltre opportuno inserire il comma 3-bis:

“3-bis. Prima di adottare il provvedimento di VIA l’autorità competente rende note le condizioni e misure prescritte in modo che il proponente possa trasmettere le proprie osservazioni.”

Per quanto concerne l’efficacia temporale della VIA (art. 14, comma 6) , viene accolta con diversa formulazione la necessità di stabilire l’efficacia temporale calibrata sul progetto e la possibilità di proroga. Tuttavia, il testo concede ampia discrezionalità all’autorità competente nel definire il termine di efficacia della VIA e fissa un termine minimo, pari a 3 anni. Tale termine è di fatto insufficiente nel caso di opere la cui realizzazione richiede un arco di tempo che si misura in anni; ancor più quando si tratta di VIA endoprocedimentale che si inserisce in procedimenti autorizzativi complessi.

In continuità con l’attuale Codice Ambiente, si ritiene invece opportuno confermare il termine minimo di validità della VIA di 5 anni, così da non lasciare alla Commissione una eccessiva discrezionalità.

Si propone quindi di modificare l'articolo 14, comma 6, sostituendo le parole “*non inferiore a tre anni*” con le seguenti: “*non inferiore a cinque anni*”.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, alla fine del capoverso 8, sia aggiunto il seguente periodo: “*Si applica quanto previsto dall'articolo 25, comma 6*”.

Articolo 15 - (Sostituzione dell'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Successivamente al rilascio del provvedimento di VIA o del provvedimento unico finale, di cui all'articolo 27, possono sopraggiungere modifiche alla vincolistica ambientale (talvolta adottate strumentalmente su pressioni politiche per impedire il rilascio dell'autorizzazione). Occorre prevedere una salvaguardia di tali atti precisando che, una volta adottati, non necessitano di una rinnovazione in caso di introduzione di nuovi vincoli, tanto più nei casi in cui la VIA rappresenti un endoprocedimento propedeutico all'adozione di un provvedimento finale di autorizzazione.

Si propone quindi di inserire, all'articolo 15, dopo il capoverso comma 1, il seguente: “***1-bis. Gli atti compresi nei provvedimenti di cui agli articoli 25 e 27 sono adottati sulla base dei vincoli ambientali e paesaggistici vigenti al momento del loro rilascio e non necessitano di essere rinnovati in caso di modifiche intervenute successivamente alla loro adozione, salvo per ragioni di sicurezza***”.

Articolo 16 - (Introduzione dell'articolo 27-bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

In tema di coordinamento tra lo schema di decreto e le previsioni della riforma Madia, per ragioni di certezza giuridica si propone di chiarire il carattere *omnicomprensivo e assorbente* della determinazione conclusiva della conferenza di servizi indetta nell'ambito del procedimento unico (nuovo articolo 27, comma 8 del TUA).

La formulazione dello schema di decreto, infatti, sembrerebbe sdoppiare il contenuto della determinazione conclusiva nell'autonomo provvedimento di VIA e nella separata elencazione dei titoli abilitativi acquisiti in conferenza.

Pertanto, l'articolo 16, comma 1, capoverso 8, quarto periodo si dovrebbe modificare come segue: “***La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il***

provvedimento unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa del provvedimento di VIA e comprende anche i titoli abilitativi di cui al comma 2.”

Le stesse considerazioni valgono anche per quanto riguarda la determina conclusiva delle conferenze di servizi previste per i competenza regionale. Di seguito si riporta pertanto la proposta di modifica all'articolo 24, comma 1, capoverso, quarto periodo:

“La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi reca l'indicazione esplicita del provvedimento di VIA e comprende anche i titoli abilitativi rilasciati.”

Inoltre, si evidenzia come molti atti di assenso in materia ambientale siano esclusi dall'elenco redatto all'articolo 27, comma 2, come sostituito dall'articolo 16 dello schema di decreto. Ciò rappresenta un regresso rispetto all'attuale impianto normativo che consente, ai fini dell'efficienza e della coerenza delle attività istruttorie, il coordinamento nell'ambito della VIA di tutti gli atti in materia ambientale.

Si propone quindi che all'articolo 16, comma 2, siano aggiunte, dopo la lettera h), le seguenti:

“h-bis) autorizzazione al taglio delle piante ai sensi delle normative regionali e del d.lgs. 42/04;

h-ter) nulla osta idraulico di cui al R.D. 368/1904 e al R.D. 523/1904;

h-quater) altri atti di assenso di competenza delle autorità di bacino e delle autorità di bacino distrettuali;

h-quinquies) nulla osta degli enti parco di cui all'art. 13 della legge 394/91;

h-sexies) parere sui campi elettromagnetici ai sensi della Legge 36/2001 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003;

h-septies) autorizzazione al deposito temporaneo, stoccaggio rifiuti ai sensi dell'art. 83 del presente decreto;

h-octies) verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

h-novies) autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216;”

Articolo 17 - (Sostituzione dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

In relazione al monitoraggio, in caso di inerzia dei soggetti delegati, non è precisato il termine entro il quale l'autorità competente deve concludere le attività di verifica.

Si propone, quindi, di inserire, alla fine dell'articolo 17, comma 4, le parole: ***“entro trenta giorni”***.

Articolo 18 - (Sostituzione dell'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L'articolo 18 dello Schema sostituisce l'articolo 29 del TUA per stabilire il sistema sanzionatorio. Pare opportuno esplicitare che l'annullamento in autotutela contemplato al comma 1 sia possibile alla stregua delle previsioni generali della legge n. 241 del 1990.

Pertanto, si ritiene opportuno modificare l'art 18, comma 1, come segue:

***“1. I provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge ai sensi dell'art. 21-
nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241.”***

Articolo 22 – (Modifiche agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Con riferimento alla categoria progettuale avente ad oggetto l'installazione di gasdotti superiori a 20 km, si ritiene opportuno che la verifica di assoggettabilità a VIA resti di competenza regionale, come attualmente previsto dal vigente Allegato IV alla Parte Seconda, punto 2, lett. f). La ragione risiede principalmente nel fatto che la procedura de qua prevede la necessità di effettuazione di sopralluoghi congiunti tra proponente e autorità competente, che si ritiene possano essere più agevoli se svolti a livello regionale.

Inoltre, nell'introdurre l'Allegato II-bis, che elenca i progetti da sottoporre alla verifica di assoggettabilità a VIA di competenza dell'autorità competente a livello statale, sono stati spostati in tale allegato gli elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato superiore a 3 km, già sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA statale con riferimento ai soli elettrodotti della rete di trasmissione nazionale. Tuttavia, non si è operato il necessario coordinamento con l'allegato II, che continua a

prevedere al punto 4-ter la verifica di assoggettabilità statale e per altro opera un rinvio sbagliato, in quanto superato dalle modifiche previste dallo schema di decreto.

Si propone quindi di aggiungere all'art. 22, comma 1, dopo la lettera b), le seguenti parole: ***“b-bis) il punto 4-ter) è abrogato”***.

Considerato che la direttiva 2011/92/UE consente la fissazione di soglie, sulla base di criteri correttamente interpretati, per la definizione dell'ambito di applicazione delle norme sulla valutazione di impatto ambientale e sulla verifica di assoggettabilità a VIA e che il legislatore nazionale ha optato per esercitare tale facoltà per l'applicazione delle norme VIA e di verifica di assoggettabilità, si ritiene necessario applicare i medesimi criteri e soglie per consentire la chiara e univoca individuazione delle modifiche ai progetti esistenti da sottoporre a verifica di assoggettabilità. Ciò al fine di ridurre il contenzioso e dare certezza ai procedimenti amministrativi. Inoltre, si rende necessario un più corretto coordinamento tra gli allegati e le norme di cui all'articolo 6 del TUA.

Si propone, quindi, che all'articolo 22, comma 1, si sostituisca la lettera l) con la seguente: ***“l) modifiche o estensioni di progetti di cui al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, ove la modifica o l'estensione di per sé superi i limiti stabiliti nel presente allegato e che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente”***.

Allegato**Focus sul repowering degli impianti eolici****Cosa si intende per rinnovamento del parco eolico**

In Italia l’energia eolica ha un ruolo significativo nel mix energetico nazionale ma i migliori siti eolici sono spesso occupati da aerogeneratori di vecchia generazione, di potenza inferiore ad 1 MW. Di conseguenza, il rinnovamento del parco eolico - inteso come ricostruzione e sostituzione delle turbine di nuova generazione in luogo della realizzazione di un impianto “*green field*” - sembra essere l’unica possibilità per un ampliamento della capacità di generazione da fonte eolica.

La principale tipologia di rinnovamento¹ sono le c.d. integrali ricostruzioni che includono: i) interventi di rinnovamento radicale sull’intero parco, che prevedono la sostituzione di turbine, macchine elettriche (e sistemi) con altre di ultima generazione e di dimensioni maggiori; ii) diminuzione del numero di turbine, ma sensibile aumento dell’energia prodotta, limitato riutilizzo delle strutture esistenti e livelli di investimento comparabili a quelli di un impianto “*green field*”.

Un’iniziativa di rinnovamento eolico – rispetto ad un’installazione “*green field*”- presenta il pregio di utilizzare suolo già dedicato alla produzione di energia da fonte eolica. Questo implica che, senza sottrarre ulteriore spazio al territorio, ed in completa aderenza con i dettami comunitari che prevedono di valutare anche l’eventuale consumo di suolo, è possibile incrementare la produzione di energia rinnovabile. L’innovazione e l’utilizzo delle “migliori tecnologie” ad oggi disponibili permette infatti di migliorare, talvolta fino a quasi triplicare, le prestazioni dei parchi esistenti in termini di energia prodotta. Tra l’altro il rinnovamento presenta un vantaggio che potremmo definire unico nel suo genere: consente di raggiungere il più alto rapporto tra energia prodotta e superficie occupata, combinando al meglio l’uso del suolo con l’aggiornamento tecnologico degli aerogeneratori.

Principali criticità che ostacolano il rinnovamento del parco eolico

¹ Alla luce dell’andamento del mercato degli aerogeneratori e considerando le caratteristiche peculiari dei siti italiani le macchine più adatte a sostituire quelle attualmente in esercizio nell’ambito delle future Integrali Ricostruzioni avranno un diametro maggiore fino a 120 m circa, per una potenza unitaria che può raggiungere e talvolta superare i 3 MW.

In linea di principio, oggi, non vi è distinzione tra l'iter burocratico di un impianto "green field" e quello di un intervento di rifacimento, anche in seguito alla mancata attuazione, a livello centrale, degli snellimenti procedurali previsti dal D.lgs. n. 28 del 2011.

Durante gli ultimi 15 anni, le Regioni dove si sono concentrate le realizzazioni degli impianti eolici hanno introdotto nuovi vincoli (aree non idonee, ZPS, SIC, IBA, vincoli paesaggistici, ecc.) che, nella maggior parte dei casi, impediscono gli interventi di integrale ricostruzione degli impianti oggi in esercizio. Tali nuovi vincoli, estremamente severi, limitano fortemente la fattibilità degli interventi così da impedire il possibile incremento di energia che il sito può ancora fornire. In queste condizioni, la sostenibilità economica del progetto viene seriamente compromessa.

Accanto a questo ostacolo specifico ne esiste uno di carattere più generale e che riguarda la "discrezionalità" di applicazione di alcuni indirizzi emanati spesso a livello locale (ad es. dalle sovrintendenze locali), non sempre o non necessariamente legati a criteri di carattere oggettivo, che però possono da soli compromettere la realizzazione di un progetto.

Per potere realizzare le integrali ricostruzioni occorrerebbe oggi prevedere a livello nazionale un percorso autorizzativo specifico che aiuti a superare i vincoli sopravvenuti, considerando le opportunità offerte dal miglioramento dell'efficienza del parco eolico e dal riutilizzo di siti già insediati da impianti eolici, che potrebbero essere qualificati come "aree a "maggiore vocazione eolica".

In tal senso, ad esempio, l'eventuale procedura di verifica di assoggettabilità dovrebbe prendere a riferimento lo stato di fatto esistente (ad es. la presenza dell'impianto) e prevedere che il precedente impianto non debba essere assoggettato a nuova valutazione ambientale, anche qualora in passato non lo sia stato.²

Inoltre, visto che gli interventi di rifacimento comportano vantaggi per il territorio, per le Comunità e per l'ambiente, si suggeriscono alcuni criteri da prendere in considerazione che possono ridurre l'incidenza ambientale e quindi essere alla base di una semplificazione e accelerazione del processo autorizzativo.

² Spesso gli impianti sono stati autorizzati quando non esistevano vincoli ambientali o addirittura prima dell'introduzione di procedimenti di VIA; la tendenza degli uffici, in questi casi è di rivalutare anche il vecchio impianto);

In tal senso, gli interventi di integrale ricostruzione di impianti eolici sono da considerarsi automaticamente migliorativi sotto il profilo ambientale, quindi non soggetti né a VIA, né ad autorizzazione paesaggistica, se:

- sono a parità di suolo occupato;
- riutilizzano una parte delle infrastrutture ed opere esistenti (stazione elettriche, cabine, elettrodotti, viabilità di accesso);
- consentono di dimezzare il numero degli aerogeneratori, anche a fronte di un incremento del loro diametro.

In questi casi, dovrebbe essere sufficiente la redazione di una relazione tecnica che dimostri come il progetto nel suo complesso non determini un aggravio paesaggistico/ambientale.

E' inoltre necessario superare la frammentazione normativa e la conseguente complessità e discrezionalità delle procedure autorizzative che rendono questi tipi di intervento di difficile attuazione. In tal senso si ritiene positiva la modifica che il Ministero dell'ambiente intende apportare al Codice dell'ambiente secondo la quale gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica vengono inseriti nell'Allegato II tra i progetti di competenza statale. Sarebbe tuttavia utile prevedere in tale ambito anche una specifica categoria "rifacimento/repowering" e relativa definizione.